



**arssuliguria**

azienda regionale per i servizi scolastici e universitari

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

# BANDO DI CONCORSO

PER L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI

ANNO ACCADEMICO  
**2013-2014**

## NOVITÀ PER L'ANNO ACCADEMICO 2013-2014

*Le principali novità per i benefici universitari previsti per l'anno accademico 2013-2014 sono le seguenti:*

### **Tariffe applicate per il servizio abitativo a seguito di revoca o rinuncia ai benefici**

*Gli studenti che perdono il diritto all'alloggio a seguito di revoca o rinuncia dovranno restituire il valore del posto letto già usufruito sulla base di tariffe assimilate a quelle previste per gli alloggi a pagamento (€ 250,00 appartamento o camera singola, € 200,00 appartamento o camera doppia, € 180,00 appartamento o camera tripla).*

### **Fitto mensile a tariffa "idonei" per i primi anni di 1° e 2° livello fino al raggiungimento del requisito di merito**

*È previsto il pagamento di un fitto mensile a tariffa "idonei" per gli studenti dei primi anni di primo e secondo livello fino al raggiungimento dei crediti necessari per l'ottenimento della borsa di studio.*

### **Presentazione domanda al Servizio Abitativo per l'inserimento nella graduatoria conferme primi anni di laurea di secondo livello**

*È prevista, per gli studenti che concorrono per il primo anno di laurea di secondo livello, già alloggiati nell'anno accademico 2012-2013 e in possesso di 135 crediti al 10 agosto 2013, la presentazione al Servizio Abitativo dal 19 agosto 2013 al 30 agosto 2013 di una domanda redatta su apposito modulo attestante il numero dei crediti conseguiti per consentire l'elaborazione di una graduatoria provvisoria e gli ingressi nelle residenze il 16 settembre 2013. Dovrà comunque obbligatoriamente essere effettuato l'inoltro della domanda on-line dal 2 settembre 2013 al 20 settembre 2013 per consentire l'elaborazione della graduatoria borse di studio e posto alloggio.*

### **Accreditamento degli alloggi di Enti o Istituti privati**

*È prevista l'erogazione della borsa di studio incrementata dell'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo, anche a seguito di presentazione di contratto di ospitalità stipulato con Enti o Istituti che siano ricompresi nell'elenco dei soggetti accreditati, pubblicato sul sito istituzionale di ARSSU.*

## **Mobilità Internazionale**

*In analogia a quanto deciso dall'Università degli Studi di Genova, i contributi per Mobilità Internazionale hanno una durata massima di sette mesi, anziché sei.*

## **Prestiti agli studenti (vedi Bando prestiti sull'onore finanziato da Fondazione CARIGE)**

*È attivato il prestito in favore di studenti iscritti per l'anno accademico 2013-2014 all'Università degli Studi di Genova o alle AFAM, beneficiari dei servizi di ARSSU Liguria, a cui non sarà applicato alcun tasso di interesse.*

*Il valore del prestito potrà variare da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 2.500,00, in funzione della richiesta dello studente e il rimborso avverrà sulla base di un piano di rientro concordato con lo studente, attraverso rate mensili per un periodo di restituzione non superiore agli 8 anni.*

*L'inizio della restituzione avverrà obbligatoriamente entro un massimo di 2 anni dal conseguimento della laurea.*



# arssuliguria

azienda regionale per i servizi scolastici e universitari

*Gentile studentessa, gentile studente,  
ti invitiamo a leggere queste pagine introduttive dove troverai informazioni utili per la  
presentazione della domanda di borsa di studio e servizio abitativo a ARSSU Liguria.*

*Attenzione: le informazioni qui contenute non vanno in alcun modo a sostituire i  
contenuti dettagliati che troverai nel bando di concorso.*

*La richiesta di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo è rivolta a tutti gli  
studenti iscritti ai primi anni e anni successivi, nonché agli iscritti a corsi di dottorato o  
scuole di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs 17.8.1999,  
n. 368, capaci, meritevoli e privi di mezzi economici, regolarmente iscritti all'Università  
degli Studi di Genova e alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e  
Coreutica presenti sul territorio ligure.*

*Qui di seguito troverai una breve descrizione dei benefici e indicazioni sulle modalità di  
compilazione e presentazione della domanda.*

## **COSA PUOI CHIEDERE**

### **Borsa di studio**

È una somma di denaro, attribuita per concorso pubblico, erogata in una o due rate, il cui importo è determinato in relazione alla classificazione reddituale e alla tipologia di provenienza dello studente, classificato come "in sede", "pendolare" e "fuori sede".

Puoi richiedere la Borsa di studio se ti iscrivi per l'anno accademico 2013/2014, ad un corso di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale, a un dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs 17.8.1999, n. 368 presso l'Università degli Studi di Genova o le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica presenti sul territorio ligure.

La domanda di borsa di studio è comprensiva della richiesta di classificazione in fascia per il Servizio Ristorazione che ti permette di accedere a tariffa agevolata ai ristoranti universitari.

Dall'anno accademico 2012/2013 è stata istituita la "Borsa in servizi": in caso di risorse economiche insufficienti, gli studenti vincitori di tale borsa potranno beneficiare dei servizi erogati da ARSSU (posto letto e ristorazione) come qualsiasi vincitore di borsa (a costo zero per l'alloggio e per il primo pasto e al costo ridotto di € 2,00 per il secondo pasto) pur non avendo diritto alla quota in denaro.

La Borsa di studio e la Borsa in servizi danno diritto all'esonero totale dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

### **Servizio abitativo**

Gli studenti fuori sede vincitori di borsa di studio possono anche essere ospitati in una delle Residenze Universitarie ARSSU.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono gli stessi della borsa di studio.

A partire da questo anno accademico ARSSU ha stipulato convenzioni per garantire il posto letto anche agli studenti che frequentano sedi decentrate, nelle quali non sono presenti nostre residenze e per aumentare il numero di posti letto disponibili per gli studenti della sede di Genova.

Se richiedi il posto letto "nuova richiesta", in qualità di studente iscritto ad un anno successivo al primo Unige, puoi optare per uno di questi posti, il cui elenco sarà pubblicato sul sito aziendale.

ARSSU verserà l'importo corrispondente alla quota attribuita al Servizio Alloggio e sarà a tuo carico solo l'eventuale integrazione dovuta.

Se sei uno studente fuori sede, ma non vuoi richiedere il servizio abitativo potrai percepire una borsa di studio da pendolare il cui importo non comprende il valore di tale servizio.

## **REQUISITI DI ACCESSO**

### **Requisiti economici**

Per richiedere la borsa di studio e, se fuori sede, il servizio abitativo, devi essere in possesso delle condizioni economiche indicate nel bando di concorso (entro le soglie massime di ISEEU/ISPEU).

I valori dell'attestazione ISEEU e ISPEU devono essere riferiti ai redditi conseguiti nell'anno 2012 e al patrimonio posseduto al 31/12/2012.

Durante la compilazione della domanda, nella sezione "dati economici", dovrai inserire obbligatoriamente i seguenti dati:

- il valore dell'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria) relativo a tutti i redditi prodotti dai componenti il nucleo familiare;
- il valore dell'ISPEU, che considera tutti i patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti dal nucleo familiare;
- i componenti il nucleo familiare, la loro data di nascita ed il loro codice fiscale;
- l'anno di riferimento dei redditi (2012).

Per farti rilasciare gratuitamente l'attestazione ISEEU puoi rivolgerti ai CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale).

Ti consigliamo di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni rese in merito alla tua condizione economica.

**ARSSU controlla il 100% delle autocertificazioni** degli studenti vincitori di borsa di studio. Nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere, sono previste la restituzione della borsa e l'applicazione di sanzioni.

Se non puoi richiedere la borsa di studio ad ARSSU, potrai presentare al tuo Ateneo la dichiarazione ISEE per ottenere una riduzione della seconda rata della tassa universitaria e della tassa regionale per il diritto allo studio, sulla base della tua condizione economica. A tal fine tutte le informazioni sulle modalità e termini di presentazione sono reperibili all'Ufficio Tasse dell'Università degli Studi di Genova e sul sito dell'Ateneo [www.unige.it](http://www.unige.it).

### **Requisiti di merito**

**Primi anni:** se ti iscrivi per l'anno accademico 2013/2014 ad un primo anno di laurea o laurea specialistica a ciclo unico, al momento della presentazione della domanda ti viene richiesto, come unico requisito di merito, il conseguimento del diploma di scuola superiore, indipendentemente dal voto conseguito.

Devi presentare la domanda di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo, entro le scadenze che trovi indicate sul bando di concorso anche se non ti sei ancora regolarmente immatricolato presso l'Ateneo. Nel caso in cui il corso indicato nella domanda di borsa sia diverso da quello al quale ti andrai regolarmente a immatricolare, dovrai comunicare ad ARSSU tale variazione, seguendo la procedura indicata nel bando.

Per poter ottenere il pagamento della borsa di studio 2013/2014 dovrai aver perfezionato l'iscrizione all'Università o alle AFAM, nei termini previsti e conseguire, 20 crediti (o superare 2 esami se iscritto ai corsi del vecchio ordinamento) entro il 10 agosto 2014.

Dovrai improrogabilmente autocertificare ad ARSSU il conseguimento di tali crediti entro e non oltre il 31 ottobre 2014.

Avrai diritto alla sola prima rata della borsa di studio nel caso in cui tu consegua i crediti entro il 30 novembre 2014 e lo autocertifichi ad ARSSU improrogabilmente entro il 31 dicembre 2014.

Se non conseguirai i crediti entro il 30 novembre 2014 (o non lo comunicherai entro il termine previsto) ti verrà revocata la borsa di studio e, qualora richiesto, il servizio abitativo, e dovrai corrispondere il valore monetario dei servizi usufruiti (ristorazione ed alloggio).

Se ti iscrivi ad un primo anno di laurea magistrale, Dottorato, scuola di Specializzazione, controlla i requisiti di accesso previsti dal Bando.

### **Anni successivi**

Se ti iscrivi per l'anno accademico 2013/2014 ad un anno successivo al primo, compreso l'ultimo semestre, devi aver conseguito entro il 10 agosto 2013 il numero di crediti previsti dal bando (art. 8).

### **Attestazione ISEE/ISPEU**

Ti ricordiamo che la normativa vigente in materia di compilazione delle attestazioni ISEE/ISEEU è prevista dal DPCM 221/1999 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 109/1998 e

s.m.i. e che ai fini della compilazione dell'attestazione ISEE/ISEEU devono essere dichiarati i redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE/ISEEU, anche se esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ti consigliamo inoltre di controllare la composizione del tuo nucleo familiare attraverso uno stato di famiglia aggiornato al momento della presentazione della domanda e di recarti al CAAF per la compilazione di una nuova attestazione ISEE/ISEEU qualora risulti esserci una difformità.

Il nucleo familiare ai fini ISEE/ISEEU è definito primariamente sulla base del nucleo familiare anagrafico, al quale vanno aggiunti eventuali componenti a carico IRPEF, anche se non conviventi con la famiglia anagrafica.

## **GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Se vuoi ottenere i benefici ARSSU devi compilare la domanda on line sul sito [www.arssu.it](http://www.arssu.it). Puoi presentare domanda come:

- Primo anno di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale (anche se non hai ancora conseguito la laurea di primo livello, ma intendi laurearti entro il 31 marzo 2014);
- Anno successivo, compreso l'ultimo semestre.

Se sei uno studente AFAM ed è la prima volta che richiedi un beneficio ad ARSSU dovrai rivolgerti al Servizio Benefici Economici Universitari per avere il numero di matricola necessario per procedere alla presentazione della richiesta di beneficio.

La domanda deve essere:

- **compilata e trasmessa via web.** Al momento della trasmissione dei dati ARSSU invierà al tuo indirizzo e-mail una ricevuta con oggetto "Conferma inoltra pratica";
- **stampata e conservata.**

Oltre i termini e con modalità difformi da quelle indicate negli articoli del presente bando non sarà possibile presentare domanda di benefici.

Dopo aver presentato correttamente la domanda di borsa di studio e servizio abitativo ricordati che, per conoscerne l'esito, dovrai attendere la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito [www.arssu.it](http://www.arssu.it).

Se ritieni che l'esito risultante dalla graduatoria provvisoria non sia corretto, puoi presentare istanza di revisione secondo le scadenze indicate all'art. 22 comma 3.

Per l'erogazione della borsa di studio e l'accettazione del posto letto si rimanda a quanto contenuto negli specifici articoli del bando:

- Pagamento Borsa di Studio: art. 26;
- Disposizioni specifiche per assegnatari del Servizio Abitativo: artt. 23 e 24.

Gli studenti provenienti dai paesi **Extra-UE**, per la **presentazione della domanda di borsa di studio e servizio abitativo**, devono attenersi a quanto indicato all'art. 12 del presente bando.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL SITO**

**[www.arssu.it](http://www.arssu.it)**

**O CONTATTACI**

**[borsestudio@arssu.liguria.it](mailto:borsestudio@arssu.liguria.it)**

**[alloggi@arssu.liguria.it](mailto:alloggi@arssu.liguria.it)**

**[ristorazione@arssu.liguria.it](mailto:ristorazione@arssu.liguria.it)**

(PER UNA PUNTUALE E PRECISA RISPOSTA TI CONSIGLIAMO DI INDICARE SEMPRE IL TUO NOME E COGNOME E LA TUA MATRICOLA)

Call Center: 840.84.80.38 attivo dall'8 luglio 2013 al 2 agosto 2013 e dal 2 al 20 settembre 2013

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 – martedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Ti consigliamo di non delegare ad altre persone la richiesta di informazioni, ma di contattare personalmente il Call Center.



*L'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) bandisce il concorso per la concessione di borse di studio e l'assegnazione di posti alloggio per studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova (Unige) e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), aventi sede nella Regione Liguria, relativo all'anno accademico 2013/2014.*

### **Riferimenti normativi**

- D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- D.P.C.M. 30 aprile 1997 per la parte ancora applicabile;
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";
- Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15;
- Piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario.

### **Domanda on line**

Gli studenti che intendono partecipare al concorso per borse di studio e posti alloggio sono tenuti a compilare l'apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito [www.arssu.it](http://www.arssu.it), compiendo le seguenti operazioni:

- accedere al *banner* "Domande on line";
- cliccare su "ENTRA";
- cliccare su "inserimento nuova pratica";
- compilare correttamente la domanda, inserendo tutti i dati richiesti;
- cliccare sul pulsante "INOLTRA".

Al termine della procedura informatica, la domanda deve essere stampata e conservata dallo studente.

### **Informazioni**

Per chiarimenti sul bando contattare il call center al numero **840.84.80.38** attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30 nei seguenti periodi :

**dall'8 luglio 2013 al 2 agosto 2013**

**dal 2 al 20 settembre 2013.**

Il costo della chiamata è di **€ 0,10**, Iva esclusa, per lo scatto alla risposta.

Orario di sportello presso la sede di ARSSU in Via San Vincenzo 4 Genova:

*dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00*

*martedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30.*

Il bando è scaricabile dal sito [www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it)

Giugno 2013

Redazione testo: Servizio Benefici Economici Universitari e Servizi Abitativi Attività Sportive Ricreative e Culturali  
Progetto editoriale: Servizio relazioni esterne e comunicazione

Il presente opuscolo è estratto dalla Deliberazione n. 3 del 07.06.2013. Il bando che fa fede a norma di legge è quello del citato provvedimento, pubblicato all'Albo on line di ARSSU Liguria.

## **BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI anno accademico 2013/2014**

### **Sommario**

Art. 1	Benefici a concorso	pag. 11
Art. 2	Definizioni relative agli studenti	» 11
Art. 3	Anno Convenzionale di Iscrizione	» 12
Art. 4	Definizioni relative alle condizioni economiche	» 13
Art. 5	Requisiti generali	» 14
Art. 6	Durata di concessione dei benefici	» 15
Art. 7	Requisiti di merito per gli studenti iscritti al 1° anno	» 16
Art. 8	Requisiti di merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo	» 18
Art. 9	Requisiti di merito per studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento	» 20
Art. 10	Requisiti di merito per studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione	» 22
Art. 11	Requisiti economici studenti appartenenti all'Unione Europea	» 22
Art. 12	Studenti stranieri cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (extra U.E.) e studenti italiani residenti all'estero	» 23
Art. 13	Studenti disabili	» 25
Art. 14	Integrazioni	» 26
Art. 15	Contributi per Mobilità Internazionale agli studenti partecipanti al programma LLP/Erasmus	» 27
Art. 16	Termini per la presentazione della domanda	» 28
Art. 17	Criteri per l'assegnazione delle borse di studio	» 29
Art. 18	Criteri per la formulazione delle graduatorie delle borse di studio	» 29
Art. 19	Importi della borsa di studio e servizi connessi	» 31
Art. 20	Servizio alloggio	» 34
Art. 21	Criteri per il conferimento del posto alloggio	» 36

Art. 22	Esito dei concorsi e pubblicazione graduatorie	» 38
Art. 23	Modalità di assegnazione del posto alloggio	» 39
Art. 24	Modalità di pagamento del posto alloggio	» 41
Art. 25	Contributo affitto	» 41
Art. 26	Modalità per la presentazione della domanda on line per l'attribuzione di benefici	» 42
Art. 27	Modalità di pagamento della borsa di studio	» 43
Art. 28	Cause di esclusione dai benefici	» 44
Art. 29	Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte	» 46
Art. 30	D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"	» 46
Art. 31	Norma di rinvio e clausola di salvaguardia	» 47

#### TABELLA A

Elenco dei Comuni considerati "fuori sede" rispetto alle sedi universitarie	» 48
---	------

## ARTICOLO 1 BENEFICI A CONCORSO

1. La borsa di studio e il posto alloggio sono benefici attribuiti, a domanda, agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel presente bando. La domanda deve essere presentata annualmente nei termini stabiliti dal bando.
2. I vincitori di borsa di studio hanno diritto:
  - a) alla borsa di studio di cui all'art. 17;
  - b) alla fruizione gratuita di un pasto giornaliero e di un secondo pasto a tariffa ridotta presso i Centri di Ristorazione;
  - c) se assegnatari di posto alloggio, alla fruizione gratuita dello stesso nelle residenze universitarie o, sperimentalmente, su richiesta dello studente, alla fruizione del posto alloggio presso le residenze convenzionate, con le eventuali integrazioni a carico dello studente stesso, o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto, la cui concessione è subordinata alla presentazione ad ARSSU di apposita richiesta con le modalità e nei tempi indicati al successivo art. 25 "Contributo Affitto";
  - d) all'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio.
3. I vincitori di borsa di studio in servizi hanno diritto alla fruizione del servizio di ristorazione e del posto alloggio secondo le modalità indicate all'art. 17, nonché all'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Sono destinatari dei benefici a concorso nel presente bando gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova e agli Istituti per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con sede in Liguria, nonché gli studenti dell'Università degli Studi di Genova iscritti a corsi di Specializzazione e di Dottorato di ricerca.

## ARTICOLO 2 DEFINIZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI

1. Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel comune sede del corso di studi frequentato.

Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo richiede alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture residenziali di ARSSU. Qualora lo studente residente nei comuni considerati "fuori sede" rispetto alle sedi universitarie (di cui alla Tabella A allegata al presente bando) non richieda alloggio nelle strutture residenziali di ARSSU è considerato studente "Pendolare".

Per **studente pendolare** si intende lo studente non considerato fuori sede e residente in comune diverso da quello della sede del corso di studi frequentato.

Lo studente considerato in sede – fuori sede – pendolare, ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria, in relazione ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere il comune sede del corso di studi frequentato con mezzi

pubblici di trasporto, può chiedere, contestualmente alla domanda di borsa di studio, la revisione del suo status. A tal fine dovrà pertanto presentare apposita richiesta, adeguatamente documentata, dalla quale risulti il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza il comune sede del corso di studi frequentato. Ove ne ricorrano le condizioni, ARSSU accoglie l'istanza a suo insindacabile giudizio attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli **studenti stranieri** sono considerati fuori sede, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il loro nucleo familiare risieda in Italia, purché richiedano alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture residenziali di ARSSU.

2. Nel contesto del presente bando, salvo casi per i quali risultino necessarie particolari distinzioni:
  - a) la locuzione **iscritti alla laurea triennale o a corsi di primo livello** indica gli studenti iscritti ai corsi di studio triennali dell'Università degli Studi di Genova, del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova, del Conservatorio di Musica Giacomo Puccini di La Spezia, dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e dell'Accademia di Belle Arti Isadora Duncan di Sanremo;
  - b) la locuzione **iscritti alla laurea magistrale o a corsi di secondo livello** sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea specialistica biennale delle Università e Istituti sopra indicati;
  - c) la locuzione **iscritti alla laurea magistrale a ciclo unico** sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico.

### ARTICOLO 3 ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

1. I **requisiti di merito** che devono essere posseduti dagli studenti sono sempre riferiti all'anno convenzionale di iscrizione. Esso corrisponde, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea vecchio ordinamento, al numero totale di iscrizioni all'Università, effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2013/2014 compreso.
2. Per quanto riguarda i passaggi di corso, se l'Università ha disposto il passaggio di corso "senza la convalida della carriera precedente" o lo studente ha rinunciato agli studi relativi alla "carriera precedente", non vengono conteggiati gli anni di iscrizione e i passaggi di corso antecedenti all'a.a. 2013/2014.  
Tali studenti non possono comunque richiedere i benefici ARSSU se già richiesti per due volte per lo stesso anno di corso.
3. Gli studenti vincitori di borsa di studio negli anni accademici precedenti che presentano domanda di borsa per la seconda volta per lo stesso anno di corso, possono ottenerla a condizione che, se vincitori, restituiscano l'importo monetario della borsa di studio percepita precedentemente. Chi presenta domanda di alloggio per la seconda volta per lo stesso anno di corso viene collocato in coda rispetto a chi la presenta per la prima volta. Non può richiedere i benefici ARSSU chi li ha già chiesti per due volte per lo stesso anno di corso.

4. Per quanto riguarda le iscrizioni e/o i passaggi di corso con convalida crediti/annualità della "carriera precedente", nel caso di riconoscimento di crediti o annualità precedentemente acquisiti ancorché richiesti e/o ottenuti successivamente alla presentazione della domanda, il computo del numero di anni di iscrizione o di permanenza all'Università viene effettuato a partire dal primo anno di iscrizione del corso di provenienza o della carriera precedente.
5. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea di primo livello o a un corso di laurea specialistica a ciclo unico possono partecipare al concorso per un numero di semestri pari alla differenza tra la durata di tale corso di laurea aumentata di un semestre (ovvero di tre semestri se trattasi di uno studente disabile con invalidità non inferiore al 66%) e i semestri impiegati per il conseguimento del diploma universitario.
6. In caso di trasferimento da altra Università, gli studenti, per essere ammessi al concorso benefici ARSSU, dovranno essere regolarmente immatricolati presso l'Università degli Studi di Genova entro e non oltre il 31 ottobre 2013.
7. Per gli studenti che ottengono il riconoscimento di esami relativi a corsi non universitari tenuti da Organismi pubblici o privati, il primo anno di iscrizione presso un'Università italiana o estera è considerato come anno di immatricolazione. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici si considerano esclusivamente i crediti acquisiti presso l'Università degli Studi di Genova.
8. Lo studente può richiedere i benefici ARSSU come iscritto ad un corso di laurea di primo livello o a ciclo unico se è in possesso di un diploma di laurea, o titolo equipollente, conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia.  
Nel caso peraltro in cui, anche successivamente alla iscrizione, gli vengano riconosciuti in Italia alcuni degli esami sostenuti all'estero, il conteggio della durata degli studi per cui sono ottenibili i benefici è effettuato partendo dal primo anno di iscrizione presso l'Università estera.

#### ARTICOLO 4

### DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Ai fini del presente bando, si intende per:
  - a) **CAAF**  
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale sindacale o legato ad altre Associazioni di categoria dove lo studente o un membro del proprio nucleo familiare deve rivolgersi per ottenere la documentazione attestante la situazione economico/ patrimoniale (Attestazione ISEEU e Attestazione ISPEU) del nucleo di appartenenza;
  - b) **Attestazione ISEEU**  
Attestazione rilasciata dal CAAF ove sono riportati gli indicatori ISEEU, ISPEU e il valore della scala di equivalenza;
  - c) **ISE**  
Indicatore della Situazione Economica;

d) **Scala di Equivalenza**

coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni di disagio tra quelle previste dalla normativa;

e) **ISEE**

Indicatore della Situazione Economica Equivalente: si ottiene dividendo l'ISE per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dal CAAF);

f) **ISP**

Indicatore della Situazione Patrimoniale;

g) **ISPE**

Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente: si ottiene dividendo l'ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'ARSSU sulla base dei dati del CAAF);

h) **ISEEU e ISPEU**

Indicatori determinati dal CAAF in applicazione della normativa in materia di diritto allo studio universitario.

## ARTICOLO 5 REQUISITI GENERALI

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2013/2014:
  - a) ai seguenti corsi di studio attivati dall'**Università degli Studi di Genova**:
    - corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale/specialistica di secondo livello;
    - corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99;
    - corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs 17/8/1999 n. 368;
    - corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98, art. 4;
  - b) ai seguenti corsi di studio attivati dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, aventi sede nella Regione Liguria:
    - corsi di laurea triennale, di laurea magistrale/specialistica di secondo livello (o corrispondenti).
2. Il titolo ottenuto per il compimento degli studi presso le Accademie di Belle Arti e al termine dei corsi di diploma universitario è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio solo per una laurea magistrale, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.
3. La laurea vecchio ordinamento (in seguito laurea V.O.) è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello) e consente di concorrere

alla borsa di studio e/o posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

4. Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso triennale, purché non attivato dagli Istituti di cui trattasi.
5. Non possono presentare domanda di benefici:
  - a) gli studenti con **anno convenzionale** di iscrizione superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio (vedi art. 6);
  - b) gli studenti iscritti a corsi di laurea a tempo parziale;
  - c) gli studenti che abbiano presentato domanda incompleta;
  - d) gli studenti iscritti per l'anno accademico 2013/2014 ad un primo anno di corso di laurea di primo livello o a ciclo unico, che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza della domanda.
6. Non possono comunque presentare domanda di partecipazione al presente bando gli studenti debitori nei confronti di ARSSU, salvo che tra ARSSU e gli stessi siano stati concordati piani di rientro regolarmente onorati.
7. Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere **studenti fuori sede ed aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza della domanda.**

## ARTICOLO 6 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Gli studenti possono ottenere la **borsa di studio**, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:
  - a) iscritti ai corsi di laurea triennale: tre anni più un semestre;
  - b) iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
  - c) iscritti ai corsi di laurea magistrale: due anni più un semestre;
  - d) iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno;
  - e) iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: durata legale dei corsi;
  - f) iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti vincitori di **borsa semestrale** hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato nella tabella di cui all'art. 19, comprese eventuali integrazioni, ad un pasto giornaliero gratuito per sei mesi, presso i Centri di Ristorazione e al posto alloggio per sei mesi, se assegnatari di alloggio.

Resta inteso che nel secondo semestre dell'anno lo studente vincitore di borsa semestrale è tenuto al pagamento dei pasti alla tariffa di fascia e dell'affitto mensile previsto.



Gli studenti che, conseguita una laurea triennale o un **titolo di livello convenzionalmente corrispondente**, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre (due semestri per il posto alloggio) ed il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso.

2. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di **concessione del posto alloggio**, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui alle lettere a), b), c): un ulteriore semestre a pagamento (€ 160,00 mensili se in Residenze ARSSU);
- studenti di cui alla lettera d): un ulteriore anno a pagamento (€ 160,00 mensili se in Residenze ARSSU);
- studenti di cui alla lettera f): durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti disabili possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio per i periodi indicati all'art. 13.

## **ARTICOLO 7**

### **REQUISITI DI MERITO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO**

1. Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per l'a.a. 2013/2014, gli studenti in possesso dei requisiti di merito di cui al presente articolo, secondo **l'anno convenzionale di iscrizione**.
2. Agli studenti che risulteranno vincitori della quota monetaria della borsa di studio:
  - a) sarà corrisposto l'ammontare totale della stessa al conseguimento di 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) ottenuti entro e non oltre la data del 10 agosto 2014 (10 novembre 2014 soltanto per gli iscritti al Conservatorio di Musica Giacomo Puccini di La Spezia) e di cui sia stata data comunicazione entro e non oltre il 31 ottobre 2014 (31 dicembre 2014 soltanto per gli iscritti al Conservatorio di Musica Giacomo Puccini di La Spezia);
  - b) sarà corrisposta soltanto la metà dell'ammontare totale della quota monetaria se avranno conseguito 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) entro e non oltre la data del 30 novembre 2014 e ne avranno dato comunicazione entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
  - c) sarà corrisposto un pasto giornaliero alla tariffa di € 1,00 ed uno alla tariffa di € 2,00 presso i Centri di Ristorazione fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive, con esclusione degli studenti già iscritti a corsi di laurea di secondo livello che usufruiranno fin dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie del concorso borse di studio, di un pasto gratuito giornaliero.
3. Agli studenti che risulteranno anche assegnatari di posto alloggio:  
Sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo mensile, pari a quanto sotto indicato, fino al conseguimento dei crediti necessari per ottenere la borsa di studio.

**TAB 1**

Camera singola Casa Studente – Appartamento singolo – Camera singola in appartamento	€ 120,00
Camera doppia Casa Studente – Camera doppia in appartamento	€ 110,00
Camera tripla Casa Studente (Residenza Fieschine) – Camera tripla in appartamento	€ 100,00

Al conseguimento dei crediti richiesti per essere assegnatari di borsa di studio e di posto alloggio, sarà loro restituito quanto già corrisposto per l'alloggio e/o la ristorazione, a titolo di integrazione della borsa di studio.

Coloro che nelle graduatorie definitive risultassero soltanto idonei alla borsa di studio e al servizio abitativo, potranno rimanere in alloggio, compatibilmente con le disponibilità di ARSSU, corrispondendo le tariffe di cui alla precedente tab. 1.

Coloro che nelle graduatorie definitive non risultassero idonei alla borsa di studio e conseguentemente al servizio abitativo, potranno rimanere in alloggio, compatibilmente con le disponibilità di ARSSU, corrispondendo le tariffe previste per i posti alloggio a pagamento.

4. La borsa di studio sarà revocata qualora gli studenti non abbiano perfezionato l'iscrizione e/o non abbiano conseguito almeno 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) entro il 30 novembre 2014 ovvero non ne abbiano dato comunicazione entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Tali studenti dovranno restituire il beneficio della borsa di studio, se percepito, e l'importo corrispondente ai servizi utilizzati in qualità di studenti borsisti, detratto quanto già versato.
5. Il Direttore Generale di ARSSU, in casi eccezionali, su istanza motivata e debitamente documentata, potrà differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
6. Gli studenti disabili, con invalidità non inferiore al 66%, iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello (triennale), di laurea specialistica magistrale a ciclo unico, di laurea di secondo livello specialistica/magistrale (biennale) non sono tenuti a raggiungere il requisito di merito al fine di ottenere l'erogazione della borsa di studio, monetaria ed in servizi.
7. Gli studenti iscritti, o che intendono iscriversi, al primo anno di un corso di laurea specialistica di secondo livello oltre al conseguimento dei 20 crediti nelle date di cui al comma 2 devono, per poter ottenere l'idoneità e l'erogazione della borsa di studio, aver

ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti acquisiti nella carriera precedente. Per raggiungere il requisito di merito sopra riportato non è concesso l'utilizzo dei "crediti bonus".

8. Per gli studenti iscritti, o che intendono iscriversi, al primo anno di un corso di laurea magistrale di secondo livello, non è richiesto il riconoscimento di almeno 150 crediti acquisiti nella carriera precedente.
9. Gli studenti che risulteranno vincitori o idonei al conseguimento della borsa di studio per l'a.a. 2013/2014 sono esonerati dal pagamento delle tasse dovute all'Università degli Studi di Genova o alle AFAM e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

### ARTICOLO 8

#### REQUISITI DI MERITO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea sottoindicati devono possedere, alla data del **10 agosto 2013**, i seguenti requisiti minimi:

<b>STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI LAUREA NUOVO ORDINAMENTO</b> Crediti necessari per ottenere la borsa di studio (da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2013)			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea specialistica/magistrale di 2° livello	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (6 anni) Medicina e Chirurgia
2° anno: 25 crediti  3° anno: 80 crediti  ultimo semestre: 135 crediti	2° anno: 30 crediti  ultimo semestre: 80 crediti	2° anno: 25 crediti  3° anno: 80 crediti  4° anno: 135 crediti  5° anno: 190 crediti  ultimo semestre: 245 crediti	2° anno: 25 crediti  3° anno: 80 crediti  4° anno: 135 crediti  5° anno: 190 crediti  6° anno: 245 crediti  ultimo semestre: 300 crediti
<b>N.B.</b> Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente quelli registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data del 10 agosto 2013.			

**STUDENTI DISABILI CON INVALIDITÀ NON INFERIORE AL 66%  
ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  
DI CORSI DI LAUREA NUOVO ORDINAMENTO**

**Crediti necessari per ottenere la borsa di studio  
(da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2013)**

Laurea triennale di 1° livello	Laurea specialistica/magistrale di 2° livello	Laurea specialistica a ciclo unico (5 anni)	Laurea specialistica a ciclo unico (6 anni) Medicina e Chirurgia
2° anno: 15 crediti	2° anno: 18 crediti	2° anno: 15 crediti	2° anno: 15 crediti
3° anno: 48 crediti	3° anno: 48 crediti	3° anno: 48 crediti	3° anno: 48 crediti
4° anno: 81 crediti	ultimo semestre: 81 crediti	4° anno: 81 crediti	4° anno: 81 crediti
ultimo semestre: 114 crediti		5° anno: 114 crediti	5° anno: 114 crediti
		6° anno: 147 crediti	6° anno: 147 crediti
		ultimo semestre: 180 crediti	7° anno: 180 crediti
			ultimo semestre: 213 crediti

N.B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente quelli registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data del 10 agosto 2013.

- Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i crediti relativi ai corsi si intendono acquisiti e quindi validi ai fini del requisito di merito solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza, al termine dell'ultimo modulo utile e conseguentemente inseriti nella carriera dello studente e registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data suddetta. I crediti in esubero, cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.
- Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un **bonus** come sottospiegato.

**Iscritti a:**

laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico

se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il **2° anno convenzionale di iscrizione** fino ad un massimo di 5 crediti

se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il **3° anno convenzionale di iscrizione** fino ad un massimo di 12 crediti

se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per un **anno convenzionale di iscrizione maggiore del 3°** fino ad un massimo di 15 crediti.

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del bonus non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a **corsi di laurea specialistica/magistrale di secondo livello**.

**I singoli bonus non sono cumulabili tra loro.**

**Esempio:** lo studente che chiede di utilizzare il bonus per il raggiungimento del requisito di merito per il 2° anno della laurea triennale avrà diritto ad un bonus totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea magistrale); quello che decide di usarlo per il 3° anno avrà diritto ad un bonus totale di 12 crediti ecc.

Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di bonus per il 2° anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di bonus per il resto della carriera universitaria.

Lo studente che ha utilizzato il bonus, o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e il posto alloggio per l'anno accademico successivo, il bonus o la quota di esso utilizzata nell'anno precedente. Qualora i crediti dichiarati nella domanda non siano sufficienti a raggiungere il requisito di merito richiesto dal presente bando di concorso la quota di bonus utile ad ottenere la borsa di studio, se disponibile, sarà assegnata d'ufficio.

## ARTICOLO 9

### REQUISITI DI MERITO PER STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO DEL VECCHIO ORDINAMENTO

- Per gli studenti iscritti al corso di laurea di **Scienze della Formazione Primaria**, i requisiti minimi da possedere alla data del **10 agosto 2013** sono quelli indicati alla seguente tabella:

REQUISITO DI MERITO - ISCRITTI AI CORSI ATTIVATI PRIMA DEL D.M. 509/99						
Cod.	CORSO DI LAUREA	2012/2013	2011/2012	2010/2011	corso legale +1 2009/2010	corso legale +2 (solo beneficio Alloggio) 2008/2009
174	SCIENZE FORMAZIONE Scienze della Formazione Primaria	2	7	11	16	22

REQUISITO DI MERITO STUDENTI DISABILI CON INVALIDITÀ NON INFERIORE AL 66% - ISCRITTI AI CORSI ATTIVATI PRIMA DEL D.M. 509/1999							
Cod.	CORSO DI LAUREA	2012/2013	2011/2012	2010/2011	corso legale +1 2009/2010	corso legale +2 2008/2009	corso legale +3 (solo beneficio alloggio) 2007/2008
174	SCIENZE FORMAZIONE Scienze della Formazione Primaria	1	4	9	14	17	20

2. Per gli studenti iscritti ai **Conservatori di Musica** i requisiti minimi da possedere sono quelli indicati alla seguente tabella

<b>CORSI SUPERIORI DEL VECCHIO ORDINAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA</b>	
<b>CONSERVATORI DI MUSICA "NICCOLÒ PAGANINI" DI GENOVA E "GIACOMO PUCCINI" DI LA SPEZIA</b>	
<i>Scuola di</i>	<i>Iscrizione agli anni</i>
Arpa	8° - 9°
Canto	4° - 5°
Chitarra	9° - 10°
Clarinetto	6° - 7°
Composizione	8° - 9° - 10°
Contrabbasso	6° - 7°
Corno	5° - 6°
Fagotto	6° - 7°
Flauto	6° - 7°
Fisarmonica	9° - 10°
Oboe	6° - 7°
Organo e composizione organistica	9° - 10°
Pianoforte principale	9° - 10°
Sassofono	6° - 7°
Strumenti a percussione	6° - 7° - 8°
Tromba e trombone	5° - 6°
Viola	9° - 10°
Violino	9° - 10°
Violoncello	9° - 10°
Jazz	I-II - III
Clavicembalo	I-II - III
Musica elettronica	I-II - III - IV

Per tutte le Scuole e per tutti gli anni indicati il **MERITO** è il seguente:

Aver superato la prova finale o l'esame di promozione inerente all'anno precedente entro il 24 ottobre 2013.

Per il primo anno delle Scuole di: Jazz - Clavicembalo - Musica elettronica - l'importo totale della borsa di studio viene attribuito se si supera la prova finale del primo anno entro il 10 agosto 2014, viene erogato solo metà dell'importo se lo studente supera la prova finale entro il 21 ottobre 2014.

**ARTICOLO 10**  
**REQUISITI DI MERITO PER STUDENTI ISCRITTI**  
**A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE**

1. Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.  
Gli studenti di cui trattasi devono tempestivamente comunicare ad ARSSU l'ammissione a tali corsi e l'avvenuta iscrizione all'Università.

**ARTICOLO 11**  
**REQUISITI ECONOMICI STUDENTI**  
**APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA**

1. Gli importi dell'ISEEU e dell'ISPEU dello studente richiedente la borsa di studio e il posto alloggio, non devono superare le soglie limite sotto riportate.  
Per presentare la domanda di borsa di studio è necessario il possesso di un reddito ISEEU (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all'anno 2012, autocertificato non superiore a € 16.382,00 e di un patrimonio ISPEU (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), riferito all'anno 2012, autocertificato non superiore a € 32.767,00.
2. Il nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare al CAAF, è definito dalla normativa vigente relativa all'ISEEU, ad eccezione delle seguenti situazioni:
  - a) viene considerato "indipendente" lo studente coniugato, oppure lo studente non coniugato che, alla data di presentazione della domanda, si trovi congiuntamente in entrambe le seguenti condizioni:
    - residenza anagrafica esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda). Qualora lo studente sia comproprietario dell'immobile con un membro della famiglia di origine, non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
    - redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 8.193,00.
  - b) qualora lo studente non possa essere considerato "indipendente", il suo nucleo familiare è integrato con:
    - quello del nucleo familiare d'origine;
    - quello di entrambi i genitori nel caso abbiano diversa residenza anagrafica in assenza di separazione legale o divorzio;
    - quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente in caso di separazione legale o divorzio.

c) lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può comunque presentare l'ISEEU relativo unicamente alla sua condizione economica, solamente se rientra in una di queste condizioni:

- orfano di entrambi i genitori;
- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione;
- coniugato poi separato o divorziato.

Lo studente deve naturalmente essere in possesso di idonea documentazione comprovante la propria condizione.

3. Lo studente che intende partecipare al concorso per l'attribuzione della borsa di studio e dei relativi servizi, o un componente del suo nucleo familiare, deve recarsi, per il calcolo degli indicatori, presso uno dei CAAF convenzionati con l'INPS, che si trovano dislocati su tutto il territorio nazionale, con la documentazione relativa ai redditi prodotti nell'anno 2012 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza e al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi alla data del 31 dicembre 2012.

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 12.

Per gli studenti detenuti e per quelli appartenenti ad ordini religiosi, il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEEU e ISPEU è sempre composto dal solo studente.

Il nucleo familiare di riferimento dello studente coniugato corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

4. Tutti gli studenti devono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio riportando nella procedura della domanda on line i dati contenuti **nell'Attestazione ISEEU, i componenti il nucleo familiare, compresi i codici fiscali degli stessi ed in particolare il valore dell'ISEEU, il valore ISPEU, il valore del parametro Scala di equivalenza.**

Fanno eccezione gli studenti, stranieri o italiani, con redditi e/o patrimonio all'estero, per i quali le condizioni economiche sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 12.

## ARTICOLO 12 STUDENTI STRANIERI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (EXTRA UE) E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Possono concorrere al conferimento della borsa di studio e del posto alloggio gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici.



2. Gli studenti stranieri Extra UE che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta.
3. Gli studenti stranieri Extra UE devono possedere apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio. Detta documentazione dovrà riportare:
  - a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;
  - b) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2012 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di loro alla data del 31 dicembre 2012, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto Ministeriale n. 118 del 19 febbraio 2013 (vedi tabella)** devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEU e ISPEU, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad € 0.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

4. **Lo status di studente apolide o rifugiato politico** deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
5. Gli studenti stranieri sono comunque considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia, purché richiedano alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture residenziali di ARSSU.

**PAESI PARTICOLARMENTE POVERI  
AI SENSI DEL D.M. n. 118 DEL 19 FEBBRAIO 2013**

Afghanistan	Guinea Bissau	Samoa
Angola	Haiti	Sao Tome and Principe
Bangladesh	Kenya	Senegal
Benin	Kiribati	Sierra Leone
Bhutan	Korea, Dem. Rep.	Solomon Islands
Burkina Faso	Kyrgyz Rep.	Somalia
Burundi	Laos	South Sudan
Cambogia	Lesotho	Sudan
Central African Rep.	Liberia	Tanzania
Chad	Madagascar	Tajikistan
Comoros	Malawi	Timor-Leste
Congo Dem. Rep.	Mali	Togo
Djibuti	Mauritania	Tuvalu
Equatorial Guinea	Mozambique	Uganda
Eritrea	Myanmar	Vanuatu
Ethiopia	Nepal	Yemen
Gambia	Niger	Zambia
Guinea	Rwanda	Zimbabwe

**ARTICOLO 13  
STUDENTI DISABILI**

1. Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con invalidità non inferiore al 66%, l'importo della borsa di studio è integrato di € 1.000,00.
2. Gli studenti di cui trattasi possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:
  - a) iscritti ai corsi di laurea triennale: tre anni più tre semestri;
  - b) iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
  - c) iscritti ai corsi di laurea magistrale: due anni più tre semestri;
  - d) iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno;
  - e) iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: durata legale dei corsi;

f) iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici

e il posto alloggio a titolo gratuito nelle Residenze ARSSU limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

a) iscritti ai corsi di laurea triennale: tre anni più quattro semestri;

b) iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più quattro semestri;

c) iscritti ai corsi di laurea magistrale: due anni più quattro semestri;

d) iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre anni;

e) iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: durata legale dei corsi più un anno;

f) iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

## **ARTICOLO 14 INTEGRAZIONI**

1. Gli importi della borsa di studio possono essere integrati, oltre che per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, solo nei seguenti casi:

a) studenti borsisti ammessi dall'Università a partecipare al programma comunitario di mobilità internazionale Lifelong Learning Programme (LLP/Erasmus) per l'anno accademico 2013/2014, secondo quanto determinato al successivo articolo 15, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Gli studenti partecipanti al programma "Erasmus Student Placement" (che prevede la possibilità per gli studenti di svolgere un periodo di tirocinio) non possono richiedere l'integrazione Mobilità internazionale di ARSSU in quanto l'intero contributo comunitario viene erogato direttamente dall'Università;

b) studenti la cui situazione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della consegna della domanda di concorso: in tal caso lo studente può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento dell'importo a partire dalla rata semestrale successiva;

c) studenti che conseguono il titolo di laurea di primo livello (triennale), di laurea di secondo livello specialistica/magistrale (biennale) e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici: tali studenti dovranno presentare la dichiarazione di conseguimento del titolo di studio entro 30 giorni dalla seduta di laurea per beneficiare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di una integrazione della borsa pari alla metà dell'importo monetario ottenuto nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione non è prevista per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio relativo a corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/1999.

**ARTICOLO 15**  
**CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE**  
**AGLI STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA LLP/ERASMUS**

1. Gli studenti ammessi dovranno, in sede di domanda di borsa di studio, barrare l'apposita casellina con la quale chiedono l'integrazione della borsa di studio "mobilità internazionale progetto LLP/Erasmus" autocertificando il Paese di destinazione e il tempo di permanenza all'estero.
2. Lo studente che richiede tale integrazione si impegna, per poter ricevere l'importo monetario, a superare, nel periodo di studio all'estero (finalizzato anche allo svolgimento della prova conclusiva del corso di laurea), almeno un esame che dovrà essere riconosciuto dall'Ateneo in termini di crediti o annualità nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.
3. Gli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea di secondo livello specialistica/magistrale per poter richiedere tale integrazione devono dichiarare il numero di crediti conseguiti al 10 agosto 2013.
4. L'importo della borsa relativa al programma comunitario di mobilità internazionale Lifelong Learning Programme (LLP/Erasmus) - (attribuita dall'Ateneo e da ARSSU) è pari a € 500,00 mensili fino ad un massimo di **sette mesi**.
5. Per determinare l'"integrazione mobilità internazionale" attribuita da ARSSU, si detrae da tale importo quello relativo alla borsa erogata dall'Ateneo sui fondi dell'Unione Europea o sui fondi di altro accordo bilaterale anche non comunitario.
6. Inoltre ARSSU prevede un rimborso delle spese di viaggio pari a € 100,00 per i Paesi Europei e € 500,00 per i Paesi Extraeuropei.
7. La prima rata, corrispondente alla metà dell'importo monetario calcolato in base al numero di mesi autocertificato dallo studente in sede di presentazione della domanda, non superiore a sette, sarà erogata contestualmente alla prima rata della borsa di studio.
8. La rata conclusiva verrà corrisposta soltanto al termine del periodo di studio o di tirocinio e successivamente alla consegna, **entro il 31 dicembre 2014, da parte dello studente, al Servizio Benefici Economici Universitari**, della certificazione rilasciata dall'Università straniera attestante:
  - a) il periodo di permanenza all'estero;
  - b) il superamento di almeno un esame sostenuto all'estero.
9. Trascorso il termine sopra indicato, lo studente che non abbia consegnato la certificazione richiesta ad ARSSU - Servizio Benefici Economici Universitari - perderà il diritto all'integrazione e dovrà restituire la prima rata già erogata.
10. Tale integrazione può essere concessa una sola volta per ogni livello di studio.
11. Gli aventi diritto all'integrazione saranno individuati in base ad una graduatoria definita secondo i criteri di determinazione delle graduatorie alloggi e nei limiti dello stanziamento di bilancio che sarà successivamente determinato.
12. ARSSU effettuerà la revoca del beneficio inerente alla mobilità internazionale agli studenti non vincitori della borsa di studio dell'Università relativa al programma

comunitario di mobilità internazionale Lifelong Learning Programme (LLP/Erasmus) e a coloro che non abbiano consegnato al Servizio Benefici Economici Universitari entro il 31 dicembre 2014 la certificazione di cui al precedente punto 8.

13. Nel caso in cui una borsa di studio non venga usufruita interamente per il numero di mensilità previste, allo studente verrà pagato un importo corrispondente al solo numero di mesi effettivamente trascorso presso l'Università ospitante, purché uguale o maggiore a tre mesi.
14. Lo studente che si reca all'estero per i motivi di cui al presente articolo deve obbligatoriamente e tempestivamente segnalarlo al Servizio Ristorazione, che provvederà a sospendere la validità della tessera ai fini della ristorazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento per la Ristorazione.

## ARTICOLO 16 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il termine perentorio di presentazione della domanda on line scade alle **ore 12 delle date sottoindicate**:

<b>8 luglio - 2 agosto</b>	<b>Termini presentazione domanda</b> per gli studenti Unige iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi
<b>2 settembre - 20 settembre</b>	<b>Termini presentazione domanda di borsa e alloggio</b> per gli studenti Unige iscritti ai primi anni di tutti i corsi
<b>14 ottobre - 31 ottobre</b>	<b>Termini presentazione domanda di borsa e alloggio</b> per gli studenti AFAM
<b>2 dicembre 2013 - 14 gennaio 2014</b>	<b>Termini presentazione domanda borsa e alloggio</b> per specializzandi e dottorandi

2. I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, compresi coloro che potranno iscriversi per l'a.a. 2013/2014.  
Soltanto dopo le date indicate, dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi a numero chiuso, primi anni di secondo livello, ecc.).
3. Gli studenti che concludono i tirocini tecnico-pratici previsti per l'anno accademico 2012/2013 oltre la data del 10 agosto 2013 possono indicare, nella domanda di benefici, i relativi crediti che saranno considerati con riserva in attesa della convalida da parte dell'Università degli Studi di Genova entro il 31 ottobre 2013, pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente. Gli studenti sono tenuti a comunicare per iscritto entro il 31 dicembre 2013 al Servizio Benefici Economici Universitari l'eventuale non superamento dell'esame di tirocinio entro il 31 ottobre 2013.

## ARTICOLO 17

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio, fino alla concorrenza della disponibilità del bilancio, sono assegnate prioritariamente agli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66%, nonché, nella misura di n° 40 borse di studio, agli studenti di cui all'art. 10.
2. Le risorse disponibili dopo tale assegnazione sono utilizzate per l'assegnazione delle borse di studio per gli iscritti ad anni successivi al primo, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio.
3. In caso di ulteriori disponibilità di risorse, si procede, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio, all'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di secondo livello.
4. In caso di ulteriori disponibilità, si procede all'assegnazione, agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello o a ciclo unico, di borse di studio in servizi (posto alloggio e servizio ristorazione).
5. Le risorse eventualmente residue dopo tale assegnazione sono utilizzate per assegnare quote monetarie della borsa di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello o a ciclo unico, secondo l'ordine delle graduatorie.
6. Gli studenti che hanno presentato domanda avendo i requisiti richiesti e che risultano idonei avranno comunque diritto:
  - a) all'esonero dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
  - b) alle tariffe agevolate per gli alloggi previste dalla sottoriportata Tab 1e dal regolamento per la ristorazione.

#### **TAB 1**

Camera singola Casa Studente – Appartamento singolo – Camera singola in appartamento	€ 120,00
Camera doppia Casa Studente – Camera doppia in appartamento	€ 110,00
Camera tripla Casa Studente (Residenza Fieschine) – Camera tripla in appartamento	€ 100,00

## ARTICOLO 18

### CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE BORSE DI STUDIO

1. Sono formulate cinque graduatorie relative rispettivamente a:
  - a) studenti matricole appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);

- b) studenti matricole non appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell' ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);
  - c) studenti iscritti al primo anno della laurea di secondo livello specialistica/magistrale appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell' ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);
  - d) studenti iscritti al primo anno della laurea di secondo livello specialistica/magistrale non appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell' ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);
  - e) studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi del vecchio ordinamento (corsi attivati prima del D.M. 509/1999) e del nuovo ordinamento: l'attribuzione delle borse avverrà sulla base di graduatorie di merito suddivise per ciascun corso di laurea ed anno di corso in base al numero dei crediti o delle annualità superati al 10 agosto 2013 rapportati ai crediti o annualità richiesti in base all'anno di immatricolazione così come indicato all'art. 8.
2. A parità di situazione nelle prime quattro graduatorie precede il più giovane d'età. Nella quinta graduatoria si applicano i seguenti criteri di priorità:
- a) se trattasi di studenti iscritti al vecchio ordinamento:
    - lo studente con la votazione media più elevata;
    - lo studente con lo status di vincitore borsa di studio ARSSU per l'a.a. 2012/2013;
    - lo studente con l'ISEEU più basso.
  - b) se trattasi di studenti iscritti al nuovo ordinamento:
    - lo studente che non utilizza il bonus;
    - lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
    - lo studente con la votazione media più elevata;
    - lo studente con lo status di vincitore borsa di studio ARSSU per l'a.a. 2012/2013;
    - lo studente con l'ISEEU più basso.
3. Saranno formulate graduatorie differenziate per gli iscritti a ciascuna Istituzione per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Per ciascuna Istituzione saranno redatte tre graduatorie, ordinate secondo le seguenti modalità:
- a) studenti iscritti al primo anno dei corsi di 1° e 2° livello appartenenti all'Unione Europea - la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell' ISEEU;
  - b) studenti iscritti al primo anno dei corsi di 1° e 2° livello non appartenenti all'Unione Europea - la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell'ISEEU;
  - c) studenti iscritti ad anni successivi al primo.
- L'attribuzione delle borse avverrà con graduatorie di merito redatte sulla base del numero dei crediti conseguiti, al 10 agosto 2013, o al 10 novembre 2013 per il Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini", rapportati ai crediti minimi richiesti dal presente bando di concorso.
4. A parità di situazione nelle prime due graduatorie precede il più giovane d'età. Nella terza graduatoria si applicano i seguenti criteri di priorità:

a) lo studente con la votazione media più elevata;

b) lo studente con l'ISEEU più basso.

Per gli iscritti ai corsi vecchio ordinamento la graduatoria è redatta in base all'ordine crescente dell'ISEEU.

A parità di situazione precede lo studente con la votazione più elevata.

5. Per quanto riguarda gli iscritti a corsi di specializzazione o di dottorato di ricerca, è formulata una graduatoria in ordine di ISEEU crescente in cui precedono gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

A parità di situazione economica precede lo studente con lo status di vincitore di borsa di studio ARSSU per l'anno accademico 2012/2013.

6. Gli studenti vincitori potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

a) studenti per i quali non risulta perfezionata l'iscrizione;

b) studenti che non risultano immatricolati;

c) studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione economico-patrimoniale.

Ai borsisti sospesi in graduatoria per i motivi sopra indicati, la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che abbiano annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria dei vincitori e degli assegnatari di posto alloggio.

- 7. Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando gli studenti debitori nei confronti dell'ARSSU, salvo che tra ARSSU e gli stessi siano stati concordati piani di rientro regolarmente onorati.**

## ARTICOLO 19

### IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E SERVIZI CONNESSI

1. L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive e alla provenienza geografica dello studente; tale importo è composto dalla quota monetaria della borsa di studio e dal valore attribuito alla gratuità dei servizi.
2. Nella tabella sotto riportata sono indicati gli importi relativi alla borsa di studio ed i servizi ad essa connessi; gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, ad un pasto gratuito giornaliero ed uno alla tariffa di fascia e al posto alloggio gratuiti per sei mesi. L'ammontare della quota monetaria della borsa di studio ed il valore dei servizi ad essa connessi sono i seguenti:



<b>VALORE DELLA BORSA DI STUDIO</b>			
<b>Fascia di appartenenza (in base a I.S.E.E.U.)</b>	<b>Fascia 1A da € 0 a € 10.923,00</b>	<b>Fascia 1B da € 10.923,01 a € 13.652,00</b>	<b>Fascia 1C da € 13.652,01 a € 16.382,00</b>
<b>Per studenti "in sede"</b>	<b>€ 1.904,00 + 1 pasto gratuito giornaliero</b>	<b>€ 1.427,00 + 1 pasto gratuito giornaliero</b>	<b>€ 951,00 + 1 pasto gratuito giornaliero</b>
<b>Per studenti "pendolari"</b>	<b>€ 2.785,00</b>  (di cui € 799,00 per il servizio ristorazione trattenuti direttamente dall'importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 1.986,00</b>	<b>€ 2.308,00</b>  (di cui € 799,00 per il servizio ristorazione trattenuti direttamente dall'importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 1.509,00</b>	<b>€ 1.831,00</b>  (di cui € 799,00 per il servizio ristorazione trattenuti direttamente dall'importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 1.032,00</b>
<b>Per studenti "fuori sede" richiedenti posto alloggio A.R.S.S.U.</b>	<b>€ 5.053,00</b>  (di cui € 799,00 per il servizio ristorazione e € 1.987,00 per il posto alloggio, importi trattenuti direttamente dall'importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 2.267,00</b>	<b>€ 4.533,00</b>  (di cui € 799,00 per il servizio ristorazione e € 1.987,00 per il posto alloggio, importi trattenuti direttamente dall'importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 1.747,00</b>	<b>€ 3.993,00</b>  (di cui € 799,00 per il servizio ristorazione e € 1.987,00 per il posto alloggio, importi trattenuti direttamente dall'importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 1.207,00</b>

3. Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e negli altri casi espressamente indicati nel presente bando.
4. I vincitori di borsa di studio che conseguono la laurea triennale, la laurea magistrale a ciclo unico, la laurea magistrale, la laurea vecchio ordinamento, la specializzazione o il dottorato mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre **decadono dai servizi** (mensa e alloggio), ad essa connessi, secondo quanto disciplinato dai rispettivi regolamenti.  
Tali studenti devono pertanto, **entro 10 giorni**, comunicare ad ARSSU il conseguimento del titolo.
5. Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto, per un **periodo di 12 o 6 mesi** (a seconda che risultino vincitori di borsa annuale o semestrale), a consumare gratuitamente presso i Centri di Ristorazione, nei periodi di apertura, n. 1 pasto giornaliero.
6. Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura o di chiusura del servizio ristorazione, salvo il caso in cui la mancata consumazione derivi dalla partecipazione a **programmi di mobilità internazionale** che di fatto impedisce la fruizione del servizio.  
In tali casi, a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato a ciascuno degli studenti interessati un importo determinato in base al valore giornaliero del servizio .
7. Gli **studenti fuori sede**, vincitori di borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, **vengono inseriti in una apposita graduatoria** indipendentemente dal numero di posti messi a concorso e usufruiscono del posto alloggio, fino alla concorrenza dei posti disponibili, a titolo gratuito nelle strutture abitative ARSSU.  
Agli studenti vincitori di borsa di studio, non assegnatari di posto alloggio per indisponibilità di posti, sarà concessa la borsa di studio incrementata dell'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione, secondo quanto disposto dall'art. 25.
8. Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del servizio alloggio, anche nei periodi di chiusura delle residenze universitarie, a meno che non dipenda da indisponibilità di posti o dal verificarsi delle situazioni sottoindicate:
  - a) studenti **disabili**;
  - b) studenti che partecipano a **programmi di mobilità internazionale** che di fatto impediscono la fruizione del servizio.
9. Gli studenti risultati idonei non vincitori della quota monetaria della borsa di studio, per esaurimento di fondi, sono ammessi a fruire ai sensi dell'art. 17 comma 4 a titolo gratuito dei servizi connessi alla borsa di studio, con le seguenti modalità:
  - a) servizio mensa: il beneficio avrà la durata di 6 o 12 mesi a seconda che abbiano concorso per la borsa semestrale o per quella annuale. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in n. 1 pasto.
  - b) servizio alloggio (solo se disponibile): il beneficio sarà concesso secondo le disposizioni previste al successivo art. 20.

## ARTICOLO 20 SERVIZIO ALLOGGIO

1. Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali, economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere **studenti fuori sede**.
2. ARSSU mette a concorso nelle sedi di Genova e Savona un numero complessivo di **675 posti alloggio** disponibili nelle proprie strutture abitative:

### **Genova**

#### **Posti letto 651**

Casa dello Studente Asiago – Via Asiago, 2 – Tel. 010 837971

**112** posti letto in camera singola con Centro di Ristorazione - Aule Studio - Aule Informatiche - Sala TV - Servizio lavanderia

Residenza Fieschine – Sal. delle Fieschine, 17 – Tel 010 837911

**143** posti letto in camere singole, doppie, triple - Aule Studio - Aule Informatiche - Sala TV - Servizio lavanderia

Casa dello Studente Gastaldi – C.so Gastaldi, 25 – Tel. 010 3698211

**120** posti letto in camere singole e doppie con Centro di Ristorazione - Aule Studio - Aule Informatiche - Sala TV - Servizio lavanderia

Residenza Montagnola – Sal. Montagnola della Marina, 2 – Tel. 010 2511747

**41** posti letto in 13 appartamenti tripli e 1 doppio - Servizio lavanderia

Residenza Stella – Via A. Doria, 2 – Tel. 010 253501

**16** posti letto in appartamenti doppi - Aula Studio - Servizio lavanderia

Residenza Balbi – Via Balbi, 34 a

**19** posti letto in 9 appartamenti doppi e 1 singolo - Servizio lavanderia

Residenza Milano Terminus – Via Balbi, 34 - Tel. 0108999700

**40** posti letto in 20 camere doppie – 3 cucine comuni - Aule Studio - Aule Informatiche - Aula TV - Servizio lavanderia

Residenza Monachette – Via Prè 49

**15** posti letto in appartamenti tripli

Residenza Marinelle – Vico Marinelle – Tel. 0109897641

**70** posti letto in 32 camere singole e 19 doppie – 4 cucine comuni – Aule Studio – Aula Informatica – Aula TV – Servizio lavanderia

Residenza III Chiostro dei Domenicani – Via S. M. di Castello, 29

**27** posti letto in 3 appartamenti doppi, un triplo, 2 quadrupli e 2 quintupli – Aule Studio – Aule Informatiche – Servizio lavanderia

Residenza S. Nicola – Salita della Madonnetta

**48** posti letto in 20 camere doppie e 8 camere singole – Aule studio – Aula informatica – Aula TV – Palestra – Servizio lavanderia

## **Savona**

### **Posti letto 24**

Residenza Bligny – Via Magliotto, 2 – Tel. 019 860250

**24** posti in appartamenti singoli e doppi

3. I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori di borsa di studio in possesso del previsto requisito di "studente fuori sede" che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda on line, tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi.
4. Agli studenti di cui al presente articolo il posto alloggio viene assegnato per i periodi sotto indicati, con esclusione, di norma, del mese di agosto.
  - a) anni successivi – vincitori di borsa annuale e aventi diritto alla conferma del posto alloggio: **dal 10.09.2013 al 31.07.2014** a titolo gratuito;
  - b) anni successivi – vincitori di borsa semestrale e aventi diritto alla conferma del posto alloggio: **dal 10.09.2013 al 31.03.2014** a titolo gratuito; **dal 01.04.2014 al 31.07.2014** corrispondendo la tariffa mensile di € 160,00;
  - c) anni successivi – vincitori di borsa annuale e aventi diritto al posto alloggio nuovi ingressi: **dal 24.09.2013 al 31.07.2014** a titolo gratuito;
  - d) primo anno laurea di secondo livello – vincitori di borsa annuale e aventi diritto alla conferma del posto alloggio: **dal 16.09.2013 al 31.07.2014** a pagamento, secondo quanto previsto all'art. 7;
  - e) primo anno laurea di primo livello – vincitori di borsa annuale e aventi diritto al posto alloggio: **dal 30.09.2013 al 31.07.2014** a pagamento, secondo quanto previsto all'art. 7;
  - f) primo anno laurea di secondo livello – vincitori di borsa annuale e aventi diritto al posto alloggio: **dal 30.09.2013 al 31.07.2014** a a pagamento, secondo quanto previsto all'art. 7;
  - g) studenti **AFAM** vincitori di borsa annuale e aventi diritto al posto alloggio: **dal 19.12.2013** per un anno, a titolo gratuito se iscritti ad anni successivi e a pagamento secondo quanto previsto all'art. 7 se iscritti ai primi anni di tutti i corsi;
  - h) dottorandi e specializzandi vincitori di borsa annuale e aventi diritto al posto alloggio: **dal 03.02.2014** per un anno, a titolo gratuito.
6. L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate fermi restando i termini ultimi stabiliti.

7. Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto ad ARSSU, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso.
8. Nei periodi di **chiusura delle residenze** le strutture del servizio abitativo sono a disposizione di ARSSU.
9. Nei periodi di chiusura ARSSU potrà valutare eventuali **richieste di permanenza**, a pagamento, da parte di studenti alloggiati, soltanto in presenza di una situazione di necessità adeguatamente documentata. Le richieste verranno accolte compatibilmente con le disponibilità ed il posto letto concesso potrà anche essere in una residenza diversa da quella occupata abitualmente.

## ARTICOLO 21 CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

1. ARSSU riserva:
  - a) n° 8 posti presso le proprie Residenze agli studenti iscritti a **corsi di specializzazione o di dottorato di ricerca**; tali posti sono assegnati in ordine crescente di ISEEU, con priorità per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
  - b) n° 5 posti presso le proprie Residenze agli studenti **AFAM iscritti ad anni successivi al primo**.
2. I restanti posti messi a concorso saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
  - a) prioritariamente agli studenti vincitori di borsa, iscritti ad anni successivi al primo, assegnatari di alloggio sulla base delle graduatorie del concorso 2012/2013 e che non vi abbiano rinunciato o che non siano stati revocati nel corso dell'anno, in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti viene confermato il posto alloggio occupato;
  - b) agli studenti iscritti (o che intendano iscriversi) al 1° anno della Laurea Specialistica/Magistrale, vincitori di borsa, assegnatari di alloggio sulla base delle graduatorie del concorso 2012/2013 e che non vi abbiano rinunciato o che non siano stati revocati nel corso dell'anno, in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti viene confermato il posto alloggio occupato.

Chi concorre per il 1° anno della Laurea di secondo livello (Specialistica/Magistrale), per aver diritto alla conferma, e di conseguenza per aver diritto all'assegnazione dell'alloggio il 16 settembre 2013, deve essere in possesso di 135 crediti al 10 agosto 2013 (senza l'utilizzo del bonus) e deve presentare la domanda di posto alloggio al Servizio Abitativo su apposito modulo scaricabile dal sito dell'ARSSU dal 19 agosto 2013 al 30 agosto 2013, secondo le modalità indicate sul modulo stesso.

Dovrà comunque obbligatoriamente presentare anche la domanda on line dal 2 settembre 2013 al 20 settembre 2013 per concorrere al bando borsa di studio e posto alloggio.

Chi presenterà solo la domanda on line entro il limite del 20 settembre 2013, se avente diritto, otterrà l'alloggio nei termini e con le modalità degli iscritti ai primi anni della laurea di primo livello.

3. I posti alloggio resi disponibili dopo le conferme di cui al comma 2 vengono messi a concorso con i seguenti criteri di ripartizione:

a) il 60% dei posti letto disponibili presso le proprie Residenze vengono riservati agli studenti non alloggiati nelle residenze nell'a. a. 2012/2013, iscritti ad anni di corso successivi al primo di tutti i corsi (cittadini europei e non europei).

Le graduatorie saranno ordinate in base al punteggio decrescente ottenuto dalla seguente formula:

$$1000 \times \frac{\text{crediti (o annualità) studente} - \text{crediti (o annualità) min}}{\text{crediti (o annualità) max} - \text{crediti (o annualità) min}}$$

dove si intendono:

per crediti (o annualità) = il numero di crediti (o di annualità) sostenute entro il 10/8/2013;

per crediti (o annualità) min = il numero di crediti (o annualità) corrispondenti al minimo requisito di merito per l'accesso ai benefici in relazione all'anno di immatricolazione;

per crediti (o annualità) max = il numero di crediti (o annualità) massime potenzialmente sostenibili dallo studente fino all'anno di corso precedente a quello relativo all'iscrizione 2012/2013.

In caso di parità si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- lo studente che non utilizza il bonus;
- lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
- lo studente con l'ISEEU più basso.

b) il 10% dei posti letto viene riservato agli studenti cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, con nucleo familiare residente all'estero, iscritti o che intendano iscriversi al primo anno di tutti i corsi;

c) il 30% dei posti letto viene riservato agli studenti cittadini dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari con nucleo familiare che risiede e produce reddito in Italia, iscritti o che intendano iscriversi al primo anno di tutti i corsi.

4. Le graduatorie per gli studenti di cui alle lettere b) e c) sono formulate in ordine crescente di reddito. In caso di parità precede il più giovane di età.

5. Eventuali posti resi disponibili dopo le assegnazioni ai sensi delle graduatorie precedenti sono ridistribuiti agli studenti idonei all'alloggio sulla base delle percentuali sopra indicate.

6. Per gli studenti ammessi all'alloggio, idonei alla borsa di studio, trovano applicazione le seguenti tariffe:

Camera singola Casa Studente – Appartamento singolo – Camera singola in appartamento	<b>€ 120,00</b>
Camera doppia Casa Studente – Camera doppia in appartamento	<b>€ 110,00</b>
Camera tripla Casa Studente (Residenza Fieschine) – Camera tripla in appartamento	<b>€ 100,00</b>

7. Chi presenta domanda di alloggio per la seconda volta per lo stesso anno di corso viene collocato in coda rispetto a chi la presenta per la prima volta. Non può richiedere i benefici ARSSU chi li ha già chiesti per due volte per lo stesso anno di corso.
8. Chi perde il diritto alla borsa di studio o rinuncia alla stessa, anche per il mancato perfezionamento dell'iscrizione nell'anno accademico 2013/2014, o il non riconoscimento di almeno 150 crediti della carriera precedente, perde il diritto all'alloggio ed è tenuto, per i mesi in cui ne ha già usufruito, al pagamento del valore del posto letto per gli studenti borsisti, a seconda della tipologia di alloggio assegnato alle seguenti tariffe, detratto quanto eventualmente già versato, secondo quanto disposto all'art. 7.

Appartamento singolo	<b>€ 250,00</b>
Camera singola Casa Studente – Camera singola in appartamento	<b>€ 250,00</b>
Camera doppia Casa Studente – Camera doppia in appartamento	<b>€ 200,00</b>
Camera tripla Casa Studente (Residenza Fieschine) – Camera tripla in appartamento	<b>€ 180,00</b>

9. Analogamente, è tenuto a tale pagamento chi concorre per il 1° anno di ogni corso, qualora non raggiunga il requisito minimo per la concessione della borsa di studio (20 crediti, entro il 30 novembre 2014), e chi decade dalla borsa di studio.
10. Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati conferme alloggio gli studenti vincitori di borsa, assegnatari di alloggio sulla base delle graduatorie del concorso 2012/2013, che non vi abbiano rinunciato nel corso dell'anno o che non siano stati revocati o dichiarati decaduti, in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti dal presente bando e che abbiano presentato la relativa domanda.
11. Agli **studenti disabili** il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti. Ad essi è concessa, oltre a quanto previsto all'art. 13, facoltà di scelta tra l'assegnazione dell'alloggio e l'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo, se ritenuto più confacente alle proprie esigenze.

## ARTICOLO 22 ESITO DEI CONCORSI E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

1. L'esito dei concorsi per la concessione di borse di studio e per l'assegnazione di posti alloggio sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante l'affissione di graduatorie alle bacheche e la pubblicazione sul sito **www.arssu.it**. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta o tramite telefono.

2. **Le graduatorie provvisorie Conferme Alloggi anni successivi Unige** saranno pubblicate entro il 5 settembre 2013.  
**Le graduatorie provvisorie Conferme Alloggi primo anno di secondo livello Unige** saranno pubblicate entro il 9 settembre 2013.  
**Le graduatorie provvisorie Borse di Studio e Alloggi nuove richieste anni successivi Unige** saranno pubblicate entro il 18 settembre 2013.  
**Le graduatorie provvisorie Borse di Studio e Alloggi primi anni Unige** saranno pubblicate entro il 26 settembre 2013.  
**Le graduatorie definitive Borse di Studio e Alloggi Unige** saranno pubblicate entro il 15 novembre 2013.  
**Le graduatorie provvisorie Borse di Studio e Alloggi studenti AFAM** saranno pubblicate entro il 18 dicembre 2013.  
**Le graduatorie definitive Borse di Studio e Alloggi studenti AFAM** saranno pubblicate entro il 20 gennaio 2014.  
**Le graduatorie provvisorie Borse di Studio e Alloggi specializzandi e dottorandi** saranno pubblicate entro il 24 gennaio 2014.  
**Le graduatorie definitive Borse di Studio e Alloggi specializzandi e dottorandi** saranno pubblicate entro l'11 febbraio 2014.
3. Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze provvisorie del concorso, redatta su carta semplice, dovrà essere presentata al Direttore Generale dell'ARSSU **entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse**.  
Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:
  - a) esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
  - b) mancata attribuzione per motivi di legittimità.L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

## ARTICOLO 23 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

1. Gli studenti assegnatari di posti alloggio presso le Residenze ARSSU saranno convocati nelle date stabilite dalla seguente tabella mediante avvisi pubblicati sul sito **[www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it)** e dovranno presentarsi, pena la decadenza dal beneficio, muniti di idoneo documento di riconoscimento e, se non appartenenti all'Unione Europea, di passaporto e di permesso di soggiorno, o ricevuta dell'avvenuta richiesta di rilascio o di rinnovo, presentando il permesso non appena venga rilasciato dalla competente autorità.
2. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta o effettuata telefonicamente; la convocazione mediante pubblicazione sul sito vale a tutti gli effetti come notifica.



**CONFERME ANNI SUCCESSIVI:** il giorno 10 settembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30  
e il giorno 11 settembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso le seguenti sedi:

- Casa dello Studente Asiago – Via Asiago, 2 - se assegnatari di posto alloggio alla Casa dello Studente Asiago;
- Residenza Fieschine – Sal. delle Fieschine, 17 - se assegnatari di posto alloggio alla Residenza Fieschine;
- Casa dello Studente Gastaldi – Corso Gastaldi, 25 - se assegnatari di posto alloggio alla Casa dello Studente Gastaldi;
- Servizio Abitativo – Via S. Vincenzo, 4 - se assegnatari di posto alloggio in tutte le altre Residenze di Genova;
- Residenza Bligny – Via Magliotto, 2 Savona - se assegnatari di posto alloggio a Savona.

**CONFERME 1° anno laurea specialistica/magistrale:** il giorno 16 settembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso le seguenti sedi:

- Casa dello Studente Asiago – Via Asiago, 2 - se assegnatari di posto alloggio alla Casa dello Studente Asiago;
- Residenza Fieschine – Sal. delle Fieschine, 17 - se assegnatari di posto alloggio alla Residenza Fieschine;
- Casa dello Studente Gastaldi – Corso Gastaldi, 25 - se assegnatari di posto alloggio alla Casa dello Studente Gastaldi;
- Servizio Abitativo – Via S. Vincenzo, 4 - se assegnatari di posto alloggio in tutte le altre Residenze di Genova;
- Residenza Bligny – Via Magliotto, 2 Savona - se assegnatari di posto alloggio a Savona.

**NUOVI INGRESSI ANNI SUCCESSIVI:**

il giorno 24 settembre 2013 e il giorno 25 settembre 2013  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

**PRIMI ANNI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO:** il giorno 30 settembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 – nei limiti dei posti effettivamente disponibili – esclusivamente presso:

- Servizio Abitativo – Via S. Vincenzo, 4 – sia se assegnatari di posto alloggio in tutte le Residenze di Genova, che assegnatari di posto alloggio a Savona.

3. I posti alloggio presso le Residenze ARSSU sono assegnati agli studenti ammessi, tenendo conto della vicinanza tra la Facoltà frequentata ed i posti alloggio disponibili, secondo la priorità assegnata alle singole graduatorie.  
Il criterio di vicinanza alle Facoltà sarà mediato, a giudizio dell'Amministrazione, dalla necessità di integrazione culturale-etnica delle comunità presenti nelle singole strutture.
4. I posti sono assegnati seguendo l'ordine della graduatoria, con priorità agli studenti disabili.
5. Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro i termini indicati nella convocazione saranno considerati decaduti dal beneficio. Soltanto coloro che, per gravi e documentati motivi di salute o di famiglia, siano impossibilitati a presentarsi nella data indicata per l'ingresso devono presentare apposita richiesta scritta di posticipo, debitamente documentata, anche inviando una mail all'indirizzo [alloggi@arssu.liguria.it](mailto:alloggi@arssu.liguria.it).
6. Al momento dell'assegnazione del posto alloggio nelle Residenze ARSSU gli studenti sono tenuti a:
  - a) pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 200,00;
  - b) sottoscrivere un atto di accettazione dell'alloggio impegnandosi a rispettare il regolamento delle residenze, scaricabile dal sito dell'ARSSU.
7. Decade dal beneficio dell'alloggio lo studente che rinuncia al posto alloggio assegnato o non si presenta nei termini indicati nella convocazione pubblicata sul sito [www.arssu.it](http://www.arssu.it).  
Decade inoltre dal beneficio del posto alloggio lo studente che decade dalla borsa di studio o che rientra nei casi di decadenza previsti dal Regolamento delle Residenze.

## **ARTICOLO 24 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL POSTO ALLOGGIO**

1. I pagamenti per posti alloggio presso le Residenze ARSSU devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente bancario di Tesoreria ARSSU presso la Banca CARIGE Ag. 41 di Genova n° 729790 - cod. IBAN: IT57R0617501472000000729790 - cod. BIC: CRGEITGG090. Ritardi non superiori al mese verranno sanzionati con l'applicazione della mora prevista dal Regolamento delle Residenze Studentesche. Ritardi superiori comportano la decadenza dal posto alloggio e l'avvio delle procedure legali per il recupero del credito.

## **ARTICOLO 25 CONTRIBUTO AFFITTO**

1. Agli studenti vincitori di borsa di studio, non assegnatari di posto alloggio per indisponibilità di posti, sarà concessa la borsa di studio incrementata dell'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo, rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione.

2. La concessione di tale incremento è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre 2013 al Servizio Abitativo di apposita dichiarazione, nella quale gli interessati autocertifichino di aver preso alloggio a pagamento, nei pressi della sede universitaria e alleghino copia del contratto di locazione regolarmente registrato o del contratto di ospitalità stipulato con Enti o Istituti per i quali ARSSU abbia verificato la sussistenza dei requisiti di qualità necessari e che siano ricompresi nell'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale. **In quest'ultimo caso, per aver diritto all'incremento, lo studente deve obbligatoriamente aver optato, in sede di domanda on-line, per l'alloggio in Residenza Convenzionata. Tale ultima possibilità è esclusa per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea, per tutti gli iscritti ai corsi di Specializzazione e di Dottorato di ricerca nonché per gli iscritti AFAM.**
3. Il versamento di quanto dovuto ai sensi del comma precedente, sarà erogato nei termini e con le modalità della seconda rata della borsa di studio, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto da ARSSU per gli Enti o Istituti di cui sopra.
4. Nessuna maggiorazione sarà erogata a chi presenti la dichiarazione suddetta oltre il 31 dicembre 2013, con esclusione degli studenti AFAM, che potranno presentarla entro il 31 gennaio 2014 e degli studenti iscritti a corsi di Specializzazione e di Dottorato di ricerca, che potranno presentarla entro il 28 febbraio 2014.
5. A tutti gli studenti, considerati "fuori sede" ai sensi della Tabella allegata, ammessi al posto letto, iscritti presso le sedi dell'Università degli Studi di Genova o delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) site in città presso le quali non vi sia disponibilità di alloggi, sarà assegnata d'ufficio la maggiorazione di cui sopra.
6. Gli studenti disabili, di cui all'art. 13, beneficiano, a richiesta, dell'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo, se ritenuto più confacente alle proprie esigenze, di cui all'art. 21, comma 11.
7. Gli studenti per i quali l'indisponibilità del posto si dovesse protrarre per l'intero periodo di concessione saranno considerati "nuove richieste anni successivi" e non "conferme", ai fini dell'eventuale partecipazione al concorso alloggio 2014/2015.

## **ARTICOLO 26**

### **MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE PER L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI**

1. La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici ARSSU per l'anno accademico 2013/2014 deve essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line nei termini di cui all'art. 16.
2. Lo studente dovrà utilizzare un Personal Computer collegato ad Internet e, tramite il sito **www.arssu.it**, sarà autorizzato ad accedere al programma per l'inserimento della domanda.
3. Presso il Servizio Benefici Economici Universitari – Via San Vincenzo 4 primo piano – saranno messi a disposizione degli studenti Personal Computer per l'inserimento delle domande di benefici nel seguente orario:

*dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00*

*martedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30.*

4. Le domande inserite devono essere compilate esclusivamente dallo studente richiedente il beneficio che si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.
5. Gli eventuali esami sostenuti e superati tra il 3 agosto 2013 e il 10 agosto 2013, non dichiarati nella domanda on line, dovranno essere comunicati ad ARSSU - Servizio Benefici Economici Universitari - tramite e-mail all'indirizzo [borsestudio@arssu.liguria.it](mailto:borsestudio@arssu.liguria.it) o al seguente numero di fax 0102491246 entro il 23 agosto 2013.

## **ARTICOLO 27**

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO**

1. La quota monetaria della borsa di studio sarà erogata, nella misura spettante, agli studenti aventi titolo nel modo seguente:
  - a) agli studenti vincitori iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi presso l'Università degli Studi di Genova la prima rata della borsa di studio, pari alla metà dell'ammontare totale, verrà erogata entro il 31 dicembre 2013; la seconda rata sarà erogata entro il 30 giugno 2014;
  - b) agli studenti vincitori iscritti ad anni successivi al primo presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM): la prima rata della borsa di studio, pari alla metà dell'ammontare totale, verrà erogata entro il 31 gennaio 2014; la seconda rata sarà erogata entro il 30 giugno 2014;
  - c) agli studenti Unige e AFAM vincitori iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello (triennale), di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di laurea vecchio ordinamento e di laurea specialistica/magistrale di secondo livello (biennale):
    - l'ammontare totale della borsa di studio sarà corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) ottenuti entro il 10 agosto 2014;
    - l'ammontare totale della borsa di studio sarà corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti entro il 10 novembre 2014 per gli iscritti al Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" di La Spezia, o al raggiungimento del merito richiesto di cui all'art. 9 comma 2;
    - verrà corrisposta solo metà dell'ammontare totale della borsa di studio se il conseguimento dei 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) avverrà entro il 30 novembre 2014.
2. Gli studenti vincitori iscritti ad un corso di laurea specialistica di secondo livello (biennale) oltre al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 10 agosto 2014 o entro il 30 novembre 2014 devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti acquisiti nella carriera precedente.
3. La quota monetaria della borsa di studio per gli studenti vincitori iscritti al primo anno di tutti i corsi, verrà erogata entro il mese successivo alla presentazione o all'invio tramite fax (n. 0102491246) al Servizio Benefici Economici Universitari del libretto universitario attestante il raggiungimento dei crediti o delle annualità di cui sopra alle date sopraindicate. Il termine sopra indicato non è garantito per le certificazioni consegnate/inviare tra il 18 luglio e il 31 agosto 2014.

La fotocopia del libretto attestante il raggiungimento del requisito di merito entro il 10 agosto 2014 deve essere presentata o inoltrata entro il 31 ottobre 2014. La fotocopia del libretto attestante il raggiungimento del requisito di merito entro il 30 novembre 2014 deve essere presentata o inoltrata entro il 31 dicembre 2014. Agli studenti che invieranno la certificazione dopo tale termine non verrà erogata la borsa di studio.

4. Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il pagamento della quota monetaria della borsa di studio verrà effettuato in un'unica soluzione, previa verifica dell'avvenuta iscrizione degli assegnatari all'Università degli Studi di Genova per l'a.a. 2013/2014, entro il 31 marzo 2014.
5. Il pagamento della borsa di studio avverrà solo mediante l'accredito su conto corrente bancario o postale acceso in Italia intestato allo studente che ha richiesto il beneficio, purché munito di codice IBAN.

## **ARTICOLO 28 CAUSE DI ESCLUSIONE DAI BENEFICI**

1. Oltre quanto previsto dall'art. 29, per le dichiarazioni non veritiere, vengono revocati l'idoneità e i benefici:
  - a) agli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2013/2014 entro il 31 ottobre 2013;
  - b) agli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica/magistrale presso l'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2013/2014 entro il 10 aprile 2014;
  - c) agli studenti che hanno richiesto i benefici ARSSU come iscritti all' "ultimo semestre" ai quali risulta l'iscrizione ad un quarto anno del corso di laurea triennale già perfezionata all'Università degli Studi di Genova e viene sostituita con l'iscrizione per l'a.a. 2013/2014 ad un primo anno di laurea specialistica/magistrale di secondo livello;
  - d) agli studenti che si iscrivono all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2013/2014 per il conseguimento di una laurea di pari livello o inferiore a quella già acquisita o che si iscrivano ad un corso di laurea specialistica/magistrale avendo già conseguito una laurea secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento);
  - e) agli studenti che si trasferiscono da altra Università (italiana o estera) e non hanno ottenuto la regolarizzazione del trasferimento entro il 31 ottobre 2013 e agli studenti che si trasferiscono ad altra Università (italiana o estera);
  - f) agli studenti iscritti da un numero di anni superiore a quello previsto dal presente bando considerando, in caso di convalida di esami di un corso e/o di una carriera precedente, come anno di prima iscrizione quello effettuato nel corso e/o nella carriera precedente presso l'Ateneo genovese o altra Università italiana o estera;
  - g) agli studenti iscritti ad una Istituzione per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica che abbiano già conseguito una laurea presso un'Università italiana o estera;

- h) agli studenti iscritti ad una Istituzione per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica che non siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
  - i) agli studenti esclusi dai concorsi benefici in anni antecedenti per aver reso dichiarazioni non veritiere;
  - j) agli studenti che richiedono i benefici ARSSU se già ottenuti per lo stesso anno di corso;
  - k) agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2013/2014 a tempo parziale;
  - l) agli studenti che rinunciano agli studi nel corso dell'anno accademico 2013/2014 o ai quali viene annullata l'iscrizione o ottengono il trasferimento nello stesso anno accademico ad altra Università;
  - m) agli studenti che nel corso dell'anno accademico perdono i requisiti di merito minimi a seguito di variata iscrizione definitiva;
  - n) agli studenti risultanti privi dei requisiti di merito e/o di reddito;
  - o) agli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013/2014, al primo anno di tutti i corsi che entro il 30 novembre 2014 non abbiano conseguito almeno venti crediti (due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento);
  - p) agli studenti che, qualora convocati dal Servizio Benefici Economici Universitari per accertamenti, non si presentino entro la data prevista nella lettera di convocazione;
  - q) agli studenti che percepiscono altre provvidenze monetarie a qualsiasi titolo attribuite da Organismi pubblici o privati, come la borsa incentivante concessa dall'Università e le eventuali provvidenze erogate da ARSSU che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.  
È fatta eccezione a quanto sopra per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali ed estere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
  - r) agli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica di secondo livello (biennale) con riconoscimento di meno di 150 crediti relativi alla carriera precedente;
  - s) agli studenti che, presentando domanda di benefici come primo anno di laurea specialistica/magistrale di secondo livello (biennale), non conseguono la laurea di primo livello (triennale) entro il 31 marzo 2014;
  - t) nei casi previsti dal Regolamento delle Residenze Studentesche;
  - u) nei casi previsti dal Regolamento del Servizio Ristorazione.
2. Gli studenti che decadono dal beneficio dovranno rimborsare quanto riscosso in denaro della borsa di studio e in eventuali servizi goduti a meno che si tratti di decadenza per dichiarazioni non veritiere: in tal caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 29.
3. **Le disposizioni previste dal presente bando sono inderogabili. Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, ecc.) dovrà essere informata tempestivamente ARSSU mediante comunicazione scritta.**

## ARTICOLO 29

### ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

1. ARSSU effettuerà controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. 445 del 28.12.2000.
2. A tal fine, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto autocertificato, può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che riterrà opportune con la collaborazione della Polizia Tributaria, dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, delle Amministrazioni Comunali, degli Uffici del Catasto, delle Università, ecc.
3. ARSSU effettua controlli e verifiche fiscali attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria, sulla base di una convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate.
4. I controlli di veridicità, in base a quanto disposto dal d.P.C.M. del 9 Aprile 2001, saranno effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione e interesseranno almeno il 50% degli studenti risultati idonei nel presente concorso.
5. In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dal beneficio e dall'idoneità, lo studente perde anche il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi e, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio sia dell'importo percepito a titolo di borsa di studio sia del valore monetario relativo ai servizi illecitamente goduti.
6. Per le sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e alla legge regionale 2/12/1982 n. 45.
7. Gli elenchi dei beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

## ARTICOLO 30

### D.LGS. 30.06.2003 N. 196

#### "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

1. I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui alla legge 390/1991 e alla legge regionale 15/2006. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal concorso medesimo.
2. I dati possono essere comunicati all'Amministrazione Finanziaria, all'Università degli Studi di Genova, nonché, ovviamente, alla Regione Liguria; i dati di reddito, i dati di

merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici.

3. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo in argomento.
4. Il titolare del trattamento dei dati in questione è ARSSU – via San Vincenzo 4 - 16121 Genova. I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili del Servizio Benefici Economici Universitari.

### **ARTICOLO 31**

### **NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle seguenti norme:  
D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68;  
d.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari" e  
d.P.C.M. 30 aprile 1997 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari"  
per la parte ancora applicabile;  
legge regionale 8 giugno 2006 n. 15;  
piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario.
2. I benefici previsti dal presente bando potranno essere ridotti o annullati in relazione alla riduzione e all'annullamento dell'erogazione dei fondi di provenienza governativa o regionale, che consentono ad ARSSU di svolgere la propria attività in favore degli studenti meritevoli e bisognosi.

Genova, 7 giugno 2013

Il Direttore Generale  
dott. Roberto Dasso

La Presidente  
prof.ssa Ilaria Queirolo



**TABELLA A**  
**ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI "FUORI SEDE" RISPETTO ALLE**  
**SEDI UNIVERSITARIE**

**SEDE DI GENOVA**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova fatta eccezione per il comune di **VARAZZE** in Provincia di Savona.
- 2) I comuni in Provincia di Genova situati sul **litorale di Levante, oltre il Comune di Chiavari**
- 3) I comuni dell'entroterra della Provincia di Genova di seguito elencati:  
**COMPRESORIO GENOVESE:**  
TIGLIETO, VALBREVENNA, CROCEFIESCHI, VOBBLIA.  
TORRIGLIA, COGORNO, FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO.  
**COMPRESORIO DEL TIGULLIO/VALFONTANABUONA:**  
BORZONASCA, CARASCO, CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE CHIAVARESE, CICAGNA, COREGLIA LIGURE, FAVALE DI MALVARO, LEIVI, LORSICA, LUMARZO, MEZZANEGO, MOCONESI, NE, NEIRONE, ORERO, REZZOAGLIO, SAN COLOMBANO CERTENOLI, SANTO STEFANO D'AVETO, TRIBOGNA.

**SEDE DI CHIAVARI (GE)**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Genova fatta eccezione per il Comune di Deiva Marina in Provincia di La Spezia
- 2) I comuni della Provincia di Genova sul litorale di Ponente, **oltre la delegazione di Voltri (GE)**
- 3) I comuni della della Provincia di Genova di seguito elencati:  
**COMPRESORIO GENOVESE:**  
I comuni della Val Trebbia, della Valle Scrivia, dell'Alta Valpolcevera e della Valle Stura.

**SEDE DI SAVONA**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Savona e quelli in Provincia di Genova sul litorale di Levante oltre **ARENZANO**.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:  
ARNASCO, BALESTRINO, BARDINETO, BORMIDA, CALIZZANO, CASANOVA, DEGO, LERRONE, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO DI R.B., CISANO SUL NEVA, ERLI, GARLENDIA, GIUSVALLA, MALLARE, MASSIMINO, MIOGLIA, MURIALDO, NASINO, ONZO, OSIGLIA, ORTOVERO, PALLARE, PIANA CRIXIA, PONTINVREA, SASSELLO, STELLANETO, TESTICO, URBE, VENDONE, VILLANOVA D'ALBENGA, ZUCCARELLO.

### SEDE DI PIETRA LIGURE (SV)

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Savona fatta eccezione per i Comuni della Provincia di Imperia sul litorale di Ponente oltre il Comune di Imperia.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:  
BORMIDA, DEGO, GIUSVALLA, MALLARE, MASSIMINO, MILLESIMO, MIOGLIA, MURIALDO, OSIGLIA, PALLARE, PIANA CRIXIA, PONTINVREA, ROCCAVIGNALE, SASSELLO, URBE.

### SEDE DI IMPERIA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Imperia fatta eccezione per i comuni del **litorale savonese OLTRE Pietra Ligure**.
- 2) I comuni della provincia di Imperia di seguito elencati:  
AIROLE, APRICALE, AQUILA D'ARROSCIA, ARMO, BADALUCCO, BAJARDO, BORGHETTO D'ARROSCIA, CAMPOROSSO, CARPASIO, CASTELVITTORIO, CERIANA, COSIO D'ARROSCIA, DOLCEACQUA, ISOLABONA, MENDATICA, MOLINI DI TRIORA, MONTEGROSSO PIAN DI LATTE, OLIVETTA S. MICHELE, PERINALDO, PIGNA, RANZO, REZZO, ROCCHETTA NERVINA, SAN BIAGIO DELLA CIMA, SEBORGIA, TRIORA, VALLEBONA.

### SEDE DI SANREMO (IM)

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell'entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

### SEDE DI VENTIMIGLIA (IM)

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell'entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

### SEDE DI LA SPEZIA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di La Spezia fatta eccezione per i comuni situati lungo il percorso ferroviario a mare delle province di Massa Carrara e Lucca **OLTRE il comune di CAMAIORE e a Nord oltre il Comune di Aulla**.
- 2) I comuni della provincia di La Spezia di seguito elencati:  
MAISSANA, VARESE LIGURE.

**NB:** Sono considerati "**pendolari**" tutti gli studenti provenienti da comuni diversi da quelli indicati nella presente Tabella, eccetto quelli residenti nei comuni in cui è ubicata la sede universitaria prescelta che sono "studenti in sede".







## DOMANDA ON LINE

Gli studenti che intendono partecipare al concorso per borse di studio e posti alloggio sono tenuti a compilare l'apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito [www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it), compiendo le seguenti operazioni:

- accedere al banner "Domande on line";
- cliccare su "ENTRA";
- cliccare su "inserimento nuova pratica";
- compilare correttamente la domanda, inserendo tutti i dati richiesti;
- cliccare sul pulsante "INOLTRA".

Al termine della procedura informatica, la domanda deve essere stampata e conservata dallo studente.

## INFORMAZIONI

Per chiarimenti sul bando contattare il call center al numero **840.84.80.38** attivo nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
  - il martedì e il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle 16.30
- nei seguenti periodi:


- dal 8 luglio 2013 al 2 agosto 2013
- dal 2 settembre 2013 al 20 settembre 2013.

Il costo della chiamata è di € 0,10, Iva esclusa, per lo scatto alla risposta.

## ORARIO DI SPORTELLO

presso la sede amministrativa di ARSSU Liguria  
in via San Vincenzo 4, primo piano, Genova

- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
- il martedì e il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle 16.30

 Il bando è scaricabile dal sito [www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it)

Seguici su  [facebook.com/arssu.liguria](https://facebook.com/arssu.liguria)

 [youtube.com/arssuliguria](https://youtube.com/arssuliguria)

 [@arssuliguria](https://twitter.com/arssuliguria)

 [flickr.com/arssuliguria](https://flickr.com/arssuliguria)



Sul sito [www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it)  
trovi tutte le modalità per compilare  
le domande di bando on line

Seguici su



[facebook.com/arssu.liguria](https://facebook.com/arssu.liguria)



[@arssuliguria](https://twitter.com/arssuliguria)



[youtube.com/arssuliguria](https://youtube.com/arssuliguria)



[flickr.com/arssuliguria](https://flickr.com/arssuliguria)



# arssuliguria

azienda regionale per i servizi scolastici e universitari

Via San Vincenzo 4 - 16121 Genova  
tel. 010.24911 - fax 010.2491246  
[www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it)

# TABELLE RIASSUNTIVE DELLE SCADENZE DEL BANDO

MATRICOLE UNIGE	
19 agosto – 30 agosto 2013	Termini presentazione domanda cartacea di conferma alloggio per gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea di secondo livello, aventi diritto alla conferma del posto alloggio, cui deve seguire obbligatoriamente domanda on line di borsa e alloggio
2 – 20 settembre 2013	Termini presentazione domanda di borsa e alloggio per gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi (compresa eventuale opzione per Residenze Convenzionate)
9 settembre 2013	Pubblicazione delle graduatorie provvisorie alloggi conferme primo anno corso di laurea di secondo livello
16 settembre 2013	Inizio assegnazioni alloggi per l'a.a. 2013/2014 conferme primo anno di secondo livello
26 settembre 2013	Pubblicazione delle graduatorie provvisorie borsa e alloggi primi anni studenti
30 settembre 2013	Inizio assegnazioni alloggi per l'a.a. 2013/2014 primi anni laurea di primo e secondo livello
6 ottobre 2013	Termine presentazione eventuali opposizioni per borsa e alloggi
15 novembre 2013	Pubblicazione graduatorie definitive borse e alloggi
31 dicembre 2013	Scadenza presentazione richiesta di contributo affitto

ANNI SUCCESSIVI	
8 luglio – 2 agosto 2013	Termini presentazione domanda di borsa e alloggio (compresa eventuale opzione per Residenze Convenzionate) per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi
5 settembre 2013	Pubblicazione della graduatoria provvisoria alloggi conferme anni successivi
10 settembre 2013	Inizio assegnazioni alloggi per l'a.a. 2013/2014 conferme anni successivi
18 settembre 2013	Pubblicazione delle graduatorie provvisorie Borse e alloggi anni successivi nuove richieste
24 settembre 2013	Inizio assegnazioni alloggi per l'a.a. 2013/2014 nuovi ingressi anni successivi
28 settembre 2013	Termine presentazione eventuali opposizioni per borsa e alloggi
15 novembre 2013	Pubblicazione graduatorie definitive borse e alloggi
31 dicembre 2013	Pagamento I rata borsa di studio
31 dicembre 2013	Scadenza presentazione richiesta di contributo affitto
30 giugno 2014	Pagamento II rata borsa di studio

AFAM	
14 ottobre – 31 ottobre 2013	Termini presentazione domanda di borsa e alloggio (compresa eventuale opzione per Residenze Convenzionate)
18 dicembre 2013	Pubblicazione graduatorie provvisorie borse e alloggi
28 dicembre 2013	Termine presentazione eventuali opposizioni per borsa e alloggio
20 gennaio 2014	Pubblicazione graduatorie definitive borse e alloggi
31 gennaio 2014	Scadenza presentazione richiesta di contributo affitto
31 gennaio 2014	Pagamento I rata borsa di studio anni successivi
30 giugno 2014	Pagamento II rata borsa di studio anni successivi

SPECIALIZZANDI E DOTTORANDI	
02 dic. 2013 – 14 genn. 2014	Termini presentazione domanda borsa e alloggio (compresa eventuale opzione per Residenze Convenzionate)
24 gennaio 2014	Pubblicazione graduatorie provvisorie borse e alloggi
31 gennaio 2014	Termine presentazione eventuali opposizioni per borse e alloggi
04 febbraio 2014	Pubblicazione delle graduatorie definitive borse e alloggi
28 febbraio 2014	Termine presentazione richiesta di contributo affitto
31 marzo 2014	Pagamento unica soluzione borsa di studio

ANNO ACCADEMICO  
2013-2014